



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

UFFICIO TECNICO

Determinazione numero

270 – Registro Generale

Del

14-12-2020

ORIGINALE

OGGETTO:	AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI ART. 16 COMMA 9, D.P.R. 380/2001 E DELL'ART. 48, COMMI 1 E 2, L.R. 12/2005 PER L'ANNO 2021.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in materia di ordinamento degli enti locali;
Atteso che l'art. 107 – commi 2° e 3° - del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
Rilevato che l'art. 109 – comma 2° - del sopracitato decreto legislativo dispone che nei comuni privi di personale con qualifiche dirigenziali, le funzioni sopradette siano espletate dai Responsabili degli Uffici e Servizi;
Rilevato altresì che l'Amministrazione Comunale ha approvato il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con deliberazione della Giunta Comunale n° 59 del 10.05.1999, e successive modifiche e integrazioni, ultima quella in data 05.01.2011 n. 2;
Richiamati i provvedimenti sindacali n° 8 e 7 emessi in data 30.06.2020, con i quali il Sindaco ha nominato i Responsabili di Servizio delle aree Istituzionale, ed Economico finanziaria – Tributi e provvedimenti n. 9 e 10 del 01.07.2020 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili di Servizio dell'area tecnica;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 03.03.2020;
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 03.03.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022
Visto altresì che con provvedimento della Giunta comunale n. 15 del 28.01.2020 è stato confermato il "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020" approvato con deliberazione della G.C. n. 16 del 31.01.2018;

CIO' PREMESSO

in virtù di quanto disposto dalle normative sopra richiamate adotta la seguente determinazione:

Premesso che l'articolo 16, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6 della legge n.10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

Visto che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;

Visto inoltre che l'articolo 16, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché l'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione di un edificio residenziale accertata dall'ISTAT;

Richiamata la propria determinazione n. 225 del 13.12.2018 con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato

per l'anno 2019 in euro 416,35 al metro quadrato, con efficacia fino al 31 dicembre 2019;

Verificato che, come da pubblicazione dell'ISTAT l'intervenuta variazione del costo di costruzione dei fabbricati residenziali nei periodi intercorrenti tra ottobre 2019 e settembre 2020, è stata rilevata rispettivamente secondo gli indici ISTAT di 102,90 e 103,70;

Considerato che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione rimane stabilito in euro 416,35 al metro quadrato, come risulta dall'allegata relazione dell'Ufficio Tecnico;

DETERMINA

ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, l'aggiornamento del costo di costruzione, di cui alla deliberazione regionale citata, a **euro 419,59 al metro quadrato**, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le ragioni precisate in premessa.

Proposta di aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2021 a valere dal 01.01.2021

L'articolo 16, comma 9, del **d.P.R.** n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), nonché l'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, dispongono che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma dell'articolo 4, primo comma, lettera g), della legge n. 457 del 1978.

Le predette norme stabiliscono altresì nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente (dai comuni), in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Per la Regione Lombardia è stata fatta una prima individuazione in Lire 482.300 al metro quadro con la deliberazione della Giunta regionale n. 53844 del 31 maggio 1994 (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994). Successivamente non vi è stato più alcun intervento regionale né vi sono previsioni a breve termine in questo senso.

La regione, appositamente interpellata, ha risposto "*... essendo la legge n. 537 del 1993, per così dire solo "esortativa" in tale senso ed avendo valutato gli esiti complessivi del primo aggiornamento (che fissava un costo unitario di Lire 482.300 al metro quadro), la Regione Lombardia ha stabilito di lasciare libertà ai Comuni, in virtù dell'autonomia loro concessa dalla Costituzione. Sono pertanto i Comuni a stabilire individualmente i costi di costruzione annualmente aggiornati*" (comunicazione della regione a quesito di questo sito in data 24 novembre 1997).

I moduli operativi potrebbero essere più d'uno, in base ai più vari elementi:

- da quando fare partire l'aggiornamento (dal giugno 1994, data della pubblicazione della delibera regionale, dal 1° gennaio 1995, inizio del primo anno successivo o dal giugno 1995, momento del primo inadempimento regionale, quindi momento di maturazione della funzione surrogatoria del comune);
- dal mese sul quale deve essere calcolato l'aggiornamento (giugno, gennaio, o il mese in cui si rende pubblico l'aggiornamento);
- da quando deve avere effetto l'aggiornamento (dal mese di giugno, dal mese di gennaio o da qualsiasi momento in cui sia reso pubblico l'aggiornamento stesso).

Bisogna tener presente che gli indici ISTAT sono resi noti con qualche mese di ritardo, quindi, nell'impossibilità di aggiornamenti in tempo reale, tra i vari atteggiamenti (tutti opinabili) sembra più ragionevole quello che:

- tiene in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (primo mese di applicazione della prima, e unica, determinazione regionale) in modo che l'importo base di riferimento sia omogeneo;
- rende effettivo l'aggiornamento dal 1° gennaio successivo (visto che, di norma, gli indici ISTAT di giugno sono resi noti solo in novembre o dicembre).

In conclusione pare accettabile che, per il 2021, sia da considerare un costo di costruzione per gli edifici residenziali di euro 419,59 al metro quadro, ricavato dal seguente prospetto:

Giugno 1994 = Lire 482.300 - Indice giugno 1994 = 120,90 - Indice giugno 1995 = 123,80
Giugno 1995 = Lire 482.300 x 123,80 / 120,90 = Lire 493.868,8
Base 1995 = 100 - Coefficiente di raccordo tra base 1990 e base 1995 = 1,232
Indice giugno 1996 = 101,00 - Indice giugno 1997 = 103,60 - Indice giugno 1998 = 107,60
Giugno 1996 = Lire 493.868,8 x 101,00 / 123,80 x 1,232 = Lire 496.390
Giugno 1997 = Lire 496.390 x 103,60 / 101,00 = Lire 509.168
Coefficiente di raccordo tra base 1998 e base 1995 = 1,0285 (recupero IRAP)
Giugno 1998 = Lire 509.168 x 102,70 / 103,60 x 1,0285 = Lire 519.130
Indice giugno 1998 = 103,60 - Indice giugno 1999 = 104,60
Giugno 1999 = Lire 519.130 x 104,60 / 102,70 = Lire 528.735
Indice giugno 1999 = 104,60 - Indice giugno 2000 = 107,70
Giugno 2000 = Lire 528.735 x 107,70 / 104,60 = Lire 544.405 (euro 281,16)
Indice giugno 2000 = 107,70 - Indice giugno 2001 = 110,10
Giugno 2001 = Lire 544.405 x 110,10 / 107,70 = Lire 556.537 (euro 287,43)
Indice giugno 2001 = 110,10 - Indice giugno 2002 = 114,80
Giugno 2002 = euro 287,43 x 114,80 / 110,10 = euro 299,43
Indice giugno 2002 = 114,80 - Indice giugno 2003 = 109,40
Coefficiente di raccordo tra base 2000 e base 1995 = 1,077
Giugno 2003: euro 299,70 x 109,4 / 114,80 x 1,077 = euro 307,59 (per il 2004)
Indice giugno 2003 = 109,40 - Indice giugno 2004 = 114,20
Giugno 2004: euro 307,59 x 114,20 / 109,40 = euro 321,09 (per il 2005)
Indice Giugno 2004 = 114,20 - Indice giugno 2005 = 118,50
Giugno 2005: euro 321,09 x 118,50 / 114,20 = euro 333,18 (per il 2006)
Indice Giugno 2005 = 118,50 - Indice giugno 2006 = 122,20
Giugno 2006: euro 333,18 x 122,20 / 118,50 = euro 343,58 (per il 2007)
Indice Giugno 2006 = 122,20 - Indice giugno 2007 = 127,10
Giugno 2007: euro 333,18 x 127,10 / 122,20 = euro 357,36 (per il 2008)
Indice Giugno 2007 = 127,10 - Indice giugno 2008 = 133,00
Giugno 2008: euro 357,36 x 133,00 / 127,10 = euro 373,95 (per il 2009)
Indice Giugno 2008 = 133,00 - Indice giugno 2009 = 111,60
Coefficiente di raccordo tra base 2005 e base 2000 = 1,186
Giugno 2009: euro 373,95 x 111,60 / 133,00 x 1,186 = euro 372,14 (per il 2010)
Indice giugno 2009 = 111,60; Indice giugno 2012 = 120,50
euro 372,14 x 120,50 / 111,60 = euro 401,82
Indice giugno 2012 = 105,50 - Indice giugno 2013 = 106,10: euro 401,82 x 106,10 / 105,50 = 404,11
Indice giugno 2013 = 106,10; Indice ottobre 2014 = 106,10
Indice ottobre 2014 = 106,10; indice settembre 2015 = 106,9
Indice ottobre 2015 = 106,9; indice settembre 2016 = 106,8
Indice settembre 2016 = 106,8; indice settembre 2017 = 107,4
Base 2015 = 100
Indice ottobre 2017 = 101,1 ; indice ottobre 2018 = 102,90
Indice ottobre 2018 = 102,90 ; indice ottobre 2019 = 102,90
indice ottobre 2019 = 102,90 indice settembre 2020 = 103,70
416,35 x 103,70 / 102,90 = 419,59

Monte Marenzo, 14-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRIGERIO GIANCARLO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate